

Allegato : LETTERA “ A

STATUTO

Art.1) E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata “MELLARIA”.

Art.2) L'Associazione ha sede in Melara Piazza Bernini n: 1 presso la sede municipale.

Art.3) L'Associazione viene costituita dai soci fondatori per raggiungere il seguente scopo: promuovere attività culturali, ricreative e sociali al fine di conservare il patrimonio di valori monumentali, archeologici, storici e tradizionali del territorio melarese.

A tale fine l'Associazione si impegna a :

- a) collaborare con gli enti predisposti alla ricerca di materiali archeologici ed alla ricostruzione di una mappa dei siti archeologici del territorio.
- b) collaborare con gli enti predisposti alla conservazione dei materiali archeologici reperiti e reperendi presso il deposito esistente nelle sale municipali.
- c) collaborare alla catalogazione, ricerca storica e manutenzione dei beni architettonici e tradizionali e monumentali legati al territorio.
- d) ricercare le fonti storiche della comunità del territorio dalle origini sino ai tempi recenti.
- e) organizzare con i giovani in età scolastica attività di ricerca archeologica e storica sì da suscitare in essi attenzione ai valori dell'amor patrio ;

f) organizzare manifestazioni culturali e ricreative, dibattiti e conferenze, gite turistiche.

g) favorire e sviluppare l'incontro e la collaborazione con altri gruppi ed enti od associazioni che perseguono gli stessi scopi.

h) discutere le proposte, anche esterne all' Associazione stessa, che, di fatto possano migliorare la gestione del tempo libero e della cultura del territorio di tutti gli abitanti del territorio stesso.

Art.4) Possono far parte dell'Associazione quanti, persone fisiche ed Enti, ne condividano gli scopi .L'Associazione è apolitica.

Art.5) Le domande di Associazione devono essere presentate al Presidente che le sottopone al Consiglio Direttivo per il loro accoglimento o la ricasazione. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in ordine alle domande d'ammissione, non è ammesso reclamo.

Art.6) Ogni socio è tenuto a versare una quota associativa annuale stabilita ogni anno per il successivo dall'Assemblea; il versamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione per il primo anno ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo in un'unica soluzione.

Art.7) La qualifica di socio si perde per dimissioni o per esclusione a seguito di deliberato assembleare ordinario.

Art.8) L'attività dell'Associazione si basa sul contributo materiale e lavorativo volontario dei soci e dei collaboratori. Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività di cui all'art.3 che si reputino opportune e che vengano approvate dall'Assemblea nel programma di lavoro annuale o su proposta del Consiglio Direttivo in successive riunioni.

Art.9) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali fondi di riserva costituiti dalle quote dei soci o dalle eccedenze di bilancio. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) dai contributi e dalle quote dei soci; b) dai contributi di legge e sovvenzioni; c) dai contributi derivanti dalle attività; d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di Enti pubblici, persone fisiche e giuridiche. Le uscite dell'Associazione sono costituite: a) dalle spese ordinarie e straordinarie necessarie all'esistenza dell'Associazione, b) dalle spese relative ai programmi di attività dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' obbligatorio devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art.10) L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le norme previste dalla legge: lo stesso viene presentato dal Presidente in forma preventiva e consuntiva ogni anno alla assemblea ordinaria. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto il bilancio consuntivo, nonché convocata l'assemblea ordinaria. Il bilancio è un atto pubblico e può essere consultato da chiunque.

Art.11) Le cariche sociali sono: Consiglio Direttivo, che dura in carica due anni e che Nomina il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Cassiere. Tutte le cariche non sono remunerative e chi ha già ricoperto cariche sociali può essere rieletto. Gli organi amministrativi sono di libera eleggibilità, col principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del C.C.; si ribadisce inoltre la sovranità dell'assemblea degli associati, nonché idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti.

Art.12) Il Consiglio Direttivo ha il compito di: a) far rispettare, da parte di tutti gli associati, il presente statuto; b) ricercare gli strumenti le iniziative più efficaci per incrementare l'attività della associazione; c) garantire il buon andamento amministrativo, economico e morale della associazione; d) convocare l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie, e) sottoporre all'approvazione degli associati i bilanci preventivi e consuntivi;

Art.13) Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte alle Autorità ed ai terzi; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso d'impedimento il Vice presidente lo sostituirà a tutti gli effetti.

Art.14) Il Segretario gestisce la corrispondenza ed ogni pratica affidatagli dal Consiglio direttivo; tiene ed aggiorna l'inventario dei beni dell'Associazione ed è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo; svolge i servizi di informazione agli associati in sede, nonché per corrispondenza.

Art.15) Il Cassiere è consegnatario del denaro dell'Associazione e provvede agli incassi e pagamenti di normale amministrazione, alla

tempestiva annotazione delle operazioni contabili ed all'approntamento dei bilanci e del rendiconto patrimoniale.

Art.16) L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro i primi novanta giorni di ogni anno solare per l'approvazione dei bilanci, e per l'elezioni delle cariche Sociali alle scadenze di ogni biennio. Le assemblee straordinarie potranno essere convocate sia dal Consiglio Direttivo che su richiesta di almeno un quarto degli associati in regola con le quote sociali. Le convocazioni si faranno con invito personale da spedire ad ogni associato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea; l'Assemblea in prima convocazione non è valida se non è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Non è ammessa la delega. Per il mutamento dello statuto e per le assemblee straordinarie richieste dagli associati, la maggioranza richiesta per le deliberazioni è dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art.17) Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per lettera almeno cinque giorni prima della data prevista o telefonicamente con almeno due giorni d'anticipo. Sia per gli amministratori che per i semplici associati si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, in quanto, ogni associato in regola col pagamento della quota associativa, partecipa in via continuativa alla vita dell'Associazione, mantenendo fermi i propri diritti di votazione e di partecipazione attiva a tutti gli effetti.

Art.18) Per lo scioglimento e sulla messa in liquidazione dell'Associazione si richiede la maggioranza assoluta degli associati. Nel caso in cui siano invalidate la prima e la seconda convocazione il

Presidente convocherà una terza assemblea entro quindici giorni dalla precedente e con le stesse modalità. Qualora l'assemblea non sia ancora validamente costituita il Presidente decide lo scioglimento o la messa in liquidazione.

Melara 15 dicembre 2007.